



AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL COMUNE
COME DISPOSTO DALLA ORDINANZA DEL TAR VENETO N. 2778/2024

TERMINE: SINO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO

A) ESTRATTO DEL RICORSO RECANTE:

RG 657/2024

AUTORITA GIUDIZIARIA ADITA : TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO

PARTI: ROBERTO VIANELLO CONTRO COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI E CONTRO MATTIA SCAPIN , ICHELE ZORZETTO, RUI SNC DI RUI ALESSANDRO E FIGLI, SIMO SNC DI SIMONETTO LUCA & C.

ATTI IMPUGNATI:

RICORSO PER L'ANNULLAMENTO:

- Della determinazione del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune di Cavallino Treporti n. 221 del 12.03.2024, avente ad oggetto: "Approvazione graduatoria definitiva titolari di posteggio nel mercato estivo diurno di Cavallino ai fini della riassegnazione dei posteggi a seguito della rideterminazione dell'area per motivi di pubblica utilità", l'atto viene impugnato integralmente anche per quanto concerne le graduatorie allegate (doc.1)

di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale compresi:

- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune di Cavallino Treporti n. 6091 del 14.03.2024, avente ad oggetto: "Procedura di trasferimento del mercato estivo diurno di Cavallino approvazione graduatoria definitiva riscontro istanza di revisione" (doc.2);

- la delibera n. 17 del 5.3.2024 del Consiglio comunale, avente ad oggetto: "Piano del Commercio su aree pubbliche - Aggiornamento Regolamento per lo svolgimento del Commercio nel mercato di Cavallino estivo a seguito lavori di riqualificazione dell'area Mercatale" l'atto viene impugnato integralmente anche per quanto concerne l'allegato Regolamento (doc.3) ;

- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune di Cavallino Treporti del 10.01.2024 n.35, avente ad oggetto: "Approvazione graduatoria provvisoria dei titolari di posteggio nel mercato estivo diurno di Cavallino ai fini della riassegnazione dei posteggi a seguito della rideterminazione dell'area per motivi di pubblica utilità" l'atto viene impugnato integralmente anche per quanto concerne le graduatorie le allegate (doc.4);

- il regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche compreso nel piano comunale del Commercio su aree pubbliche del Comune di Cavallino Treporti approvato con delibera del Consiglio Comunale del 09.04.2002 n. 17 e successivamente integrato e modificato da una serie di delibere di cui l'ultima del 15.03.2022 n. 9 (doc.5);

- il Regolamento per l'esercizio del Commercio nel mercato di Cavallino Estivo (Regolamento approvato con DCC n. 18 del 09.04.2002, allegato al Piano Comunale del commercio su aree pubbliche approvato con DCC n. 17 del 09.04.2002 e successive modifiche ed integrazioni approvate con: - delibera di Consiglio Comunale



n. 81 del 18.12.2003 - delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 19.12.2007 - delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 21.03.2013 - delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.2016 - delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30.04.2021 - delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 2024 - doc.8);

- la determinazione del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune di Cavallino Treporti determina del 9.05.2024 prot. n. 11636 avente ad oggetto: Istanza di autotutela procedura di Mercato estivo diurno di Cavallino. Riscontro (doc.6);

OGGETTO DEL GIUDIZIO

Il ricorrente è titolare di una concessione di parcheggio per la categoria “non alimentare” all’interno del mercato estivo del Comune di Cavallino Treporti e ha impugnato gli atti indicati, tra cui la graduatoria definitiva nella quale si è collocato al 76 esimo posto dell’elenco dei soggetti assegnatari dei posteggi.

Il ricorrente sostiene che il Comune di Cavallino Treporti sia addivenuto alla formazione della graduatoria definitiva applicando una serie di criteri che si contestano con cinque motivi di ricorso a fondamento della domanda di annullamento degli atti.

SUNTO DELLE CENSURE DEDOTTE

1) Illegittimità dell’art. 15, comma 8, del regolamento facente parte del Piano del Commercio, e degli artt. 14 comma 4 e 20 comma 5, del Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato di cavallino Estivo, nella parte in cui prevedono di non tenere conto del criterio dell’anzianità di presenza nel mercato ma solo del criterio di anzianità di iscrizione al REA nel caso in cui, anche per un solo posteggio, non sia possibile determinare l’anzianità di partecipazione al mercato. Illegittimità derivata di tutti gli altri atti impugnati con il presente ricorso.

Violazione dell’art. 2 comma 7 l.r. veneto n. 10/2001, violazione dell’art. 6 della l.r. veneto n.10/2001, violazione dell’art. 4, Parte III “disciplina dei Mercati” dei criteri applicativi approvati con delibera di Giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902 e successivamente modificati e integrati con delibera n. 2113 del 02.08.2005.

Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, disparità di trattamento.

I regolamenti comunali, in totale contrasto con la disciplina sovraordinata, prevedono che, nel caso anche per un solo posteggio vi siano delle difficoltà a reperire la relativa documentazione inerente al succedersi delle concessioni, opera una *fiction* secondo la quale “*l’anzianità è computata per tutti gli interessati a partire dalla data di istituzione del mercato riportata nel regolamento mercatale*”. Questa previsione vanifica completamente il criterio dell’anzianità e tratta in modo uguale situazioni assolutamente disomogenee, con conseguente evidente disparità di trattamento.

Il presupposto in forza del quale l’anzianità viene azzerata è del tutto illogico ed ingiusto e consiste nello smarrimento da parte dell’amministrazione e, eventualmente, del privato interessato della documentazione necessaria a dimostrare la data della concessione originaria.

La possibilità di ignorare il criterio dell’anzianità della concessione in caso di “carenze documentali” costituisce una previsione non consentita dalla disciplina regionale, che stabilisce il criterio opposto, e integra una previsione illogica, ingiusta, discriminatoria e lesiva dell’affidamento dei privati nella stabilità dei provvedimenti concessori.



2) Illegittimità della decisione di parificare tutti i soggetti titolari di posteggi in forza di concessioni rilasciate prima della costituzione del Comune alla data di costituzione del comune stesso.

Violazione dell'art. 2 comma 7 l.r. veneto n. 10/2001, violazione dell'art. 6 della l.r. veneto n.10/2001, violazione dell'art. 4, Parte III "disciplina dei Mercati" dei criteri applicativi approvati con delibera di Giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902 e successivamente modificati e integrati con delibera n. 2113 del 02.08.2005. Eccesso di potere per Carenza di istruttoria ed erroneità dei presupposti. Violazione dell'art. 15, comma 8, del regolamento facente parte del Piano del Commercio, e degli artt. 14 comma 4 e 20 comma 5, del Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato di cavallino Estivo.

Il Comune non evidenzia in modo puntuale per quali posteggi e per quali periodi non è riuscito, nonostante l'attività istruttoria compiuta, a ricostruire la sequenza delle concessioni. Non si accerta con chiarezza e non si motiva puntualmente sul presupposto necessario per derogare al criterio dell'anzianità.

Negli atti impugnati si ritiene opportuno assumere come data di anzianità per tutti gli operatori titolari di autorizzazione antecedenti all'anno 1999 la data di istituzione del comune di Cavallino-Treporti (si tratta per il non alimentare di 180 posizioni su 198).

Una tale decisione contrasta con i criteri applicativi approvati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 1 comma 7 e dell'articolo 3 comma 1 della legge regionale 6.4.2001 n. 10, che, come già visto prevede che "il criterio per riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento," e anche con l'art. 15, comma 8, del regolamento facente parte del Piano del Commercio.

3) Applicazione del criterio relativo all'anzianità di iscrizione alla REA in modo assolutamente arbitrario illogico e incomprensibile.

Violazione della delibera della Giunta regionale del Veneto 20 luglio 2001 n. 1902 Parte III "disciplina dei Mercati" all'art. 4, comma 3. Violazione dell'art. 15, comma 8, del regolamento facente parte del Piano del Commercio, violazione dell'art. 14 del Regolamento per l'esercizio del Commercio nel mercato di Cavallino Estivo.

Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento.

Il Comune ha deciso di utilizzare quale reale criterio di graduazione delle concessioni antecedenti al 1999 l'anzianità di iscrizione alla REA.

La scelta è del tutto illegittima e irragionevole perché l'iscrizione alla REA è atto relativo all'accertamento del possesso di requisiti soggettivi in capo alla singola persona fisica, imprenditore individuale e/o rappresentante legale della persona giuridica e non è ipotizzabile un fenomeno di successione di soggetti diversi nell'iscrizione ad una REA.

4) Mancanza di un reale atto di avvio del procedimento. Violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990. Violazione dell'art. 4, punto 4, Parte III "disciplina dei Mercati" dei criteri applicativi approvati con delibera di Giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902 (e successivamente modificati e integrati con delibera n. 2113 del 02.08.2005). Violazione dell'art. 15, comma 9, del regolamento facente parte del Piano del Commercio (approvato con delibera del Consiglio Comunale del 09.04.2002 n. 17 e successivamente integrato e modificato da una serie di delibere di cui l'ultima del 15.03.2022 n. 9)



L'avvio del procedimento è stato inoltrato dopo l'approvazione della graduatoria provvisoria e senza una comunicazione individuale. In questo modo non vi è stato alcun contraddittorio procedimentale sulle scelte fondamentali del provvedimento e cioè la sussistenza, o meno, delle carenze documentali, la possibilità di superare tali carenze, la parificazione dell'anzianità della grandissima parte degli operatori alla data di istituzione del Comune.

5) Incompetenza. Violazione del principio di separazione tra attività di indirizzo politico amministrativo e attività di gestione.

La delibera di avvio del procedimento e di approvazione delle graduatorie provvisorie è di gennaio 2024 ma la delibera consiliare che ha approvato i criteri che il Comune avrebbe dovuto applicare nell'assegnare i nuovi posteggi è di marzo 2024. Nella delibera di marzo si dà anche mandato alla Dirigente di effettuare le comunicazioni di avvio del procedimento che in realtà erano già avvenute due mesi prima. Chiaro il vizio di incompetenza. Un organo dirigenziale ha compiuto le scelte di indirizzo politico amministrativo che invece avrebbe dovuto applicare.

6) Assoluta carenza di motivazione. Violazione art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e inverosimilità manifesta.

I provvedimenti impugnati ed in particolare la graduatoria finale sono privi di qualsiasi motivazione. Sono riportati gli estremi di autorizzazioni/concessioni che, nella gran parte dei casi, sono solo rinnovi di autorizzazioni precedenti. Nei provvedimenti è riportata soltanto una tabella che indica, per ciascuno, delle date di iscrizione al REA/REC sulla base delle quali è effettuata la graduazione.

B) ELENCO NOMINATIVO DEI CONTROINTERESSATI DAL 5 AL 75 POSTO

5. DAVI MARIA
6. BATTAGIN FULVIO
7. POVELATO S.N.C. DI POVELATO RENZO E RAVANELLO MARA
8. POVELATO S.N.C. DI POVELATO RENZO E RAVANELLO MARA
9. ARTE ITALIANA SNC DI BIGOLIN RENATO & C.
10. FERRO FABRIZIO
11. FERRO FABRIZIO
12. DE SARIO GIUSEPPE
13. PERAZZOLO CINZIO
14. PERAZZOLO CINZIO
15. MARCOLIN PIETRO PAOLO
16. CICERONE MARCO
17. DI BELLONIA FEDELE
18. MARCATO GIANCARLO



19. MAL.U.VE SAS DI DI NARDO PASQUALE MATTEO & C.
20. MAL.U.VE SAS DI DI NARDO PASQUALE MATTEO & C.
21. CASALI GIORGIO
22. CASALI GIORGIO
23. PALMIERI STEFANO
24. PALMIERI STEFANO
25. BINCOLETTO MAURIZIO
26. PERILLI GIUSEPPE
27. PATRON LAURA
28. NARDO NICOLETTA
29. NARDO NICOLETTA
30. MARCHESAN LUCA GIUSEPPE
31. CERON ROBERTO
32. DORIA DANIELA
33. DALLA PRIA GIANLUCA
34. BY STRAMBERIA DI VIVIANI FRANCO
35. BY STRAMBERIA DI VIVIANI FRANCO
36. CACACE RAFFAELE
37. ZAKOUNI HASSANE
38. DESTRO ERMENEGILDO
39. SCANTAMBURLO STEFANO
40. SCANTAMBURLO STEFANO
41. BENETTI MIRELLA
42. DE NICOLA VINCENZO
43. VALODI PEL DI DAVIDE GIUSEPPE
44. VALODI PEL DI DAVIDE GIUSEPPE
45. VALODI PEL DI DAVIDE GIUSEPPE
46. BELLATO MARIO



47. FRANCHELLUCCI MASSIMO
48. FRANCHELLUCCI MASSIMO
49. FRANCHELLUCCI MASSIMO
50. BORTOLUZZO AMEDEO GIULIANO
51. LIDIA SAS DI FRISAN ROBERTO E SERGIO
52. GRIMALDI RENATO
53. PESCARA FRANCESCO
54. CAMPOBASSO GIUSEPPE
55. BOSCOLO CUCCO BRUNO
56. BOSCOLO CUCCO BRUNO
57. BOSCOLO CUCCO BRUNO
58. PASQUAL EMANUELA
59. PASQUAL EMANUELA
60. SOTTOVIA ALESSANDRO
61. CARBONE MARCO
62. ZANDA GIOVANNI
63. DE NICOLA MARIO
64. SCATTOLIN VASCO
65. SCATTOLIN VASCO
66. BETTIN DENISE
67. UOMINI DI YE JIANNAN
68. UOMINI DI YE JIANNAN
69. TAMIAZZO GIONATA
70. BERGAMASCO ROSSANA
71. TOSCANO LOPEZ LUIS MARCELO
72. CARRELLA BRUNO
73. EFFECI ABBIGLIAMENTO S.N.C. DI CESARO FRANCESCA E CESARO CARLINA
74. MI.MA. SNC DI POVELATO MICHELA E BENATELLI MATTEO



75. SCARSO ALESSANDRO

C) NUMERO ORDINANZA 2778/2024 DATATA 22 NOVEMBRE 2024

HA AUTORIZZATO LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI E FISSATA LA **NUOVA UDIENZA PUBBLICA PER IL GIORNO 9 APRILE 2025** PER LA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO